



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°82/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n°312379 in data 20/06/2019 del Comune di Venezia – Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni, riguardante lo svolgimento della “Regata del Redentore” per l’anno 2019, con la quale ha chiesto l’emissione di apposita Ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione;

VISTA: la nota prot. n°10506 in data 19/07/2018, con la quale la locale Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale ha partecipato il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, per ciò che riguarda i profili demaniali marittimi

RITENUTO: necessario adottare particolari misure di sicurezza della navigazione, al fine di permettere il regolare e sicuro svolgimento degli eventi programmati e interessanti i canali lagunari marittimi;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che in occasione delle manifestazioni programmate per la “**Festa del Redentore**”, previste svolgersi **domenica 21 luglio 2019**, nello specchio acqueo del **canale della Giudecca** delimitato a sud dalla riva dell’omonima isola e a nord da gavitelli di colore arancione posti nella mezzeria del canale stesso, si svolgeranno le seguenti gare remiere:

- *Pupparini a due remi giovanissimi*, con **partenza alle ore 16:00 circa** dalla Chiesa del Redentore e percorso articolato lungo il canale della Giudecca, con giro del “*paletto*” all’altezza di Sacca Fisola e ritorno;
- *Pupparini a due remi uomini*, con **partenza alle ore 16:45 circa** dalla Chiesa del Redentore e percorso articolato lungo il canale della Giudecca e il canale di Fusina, giro del “*paletto*” presso San Giorgio in Alga e ritorno;

- *Gondole a due remi uomini*, con **partenza alle ore 17:30 circa** dalla Chiesa del Redentore e percorso articolato come al punto precedente.

ORDINA

Articolo 1

Dalle ore 15:30 fino al termine effettivo delle regate di cui al “rende noto” sono vietati l'accesso, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi altro uso pubblico all'interno dello specchio del canale della Giudecca delimitato a sud dalla riva dell'omonima isola e, a nord, dalla fascia di rispetto distante 50 metri dai gavitelli di colore arancione delimitanti il campo di regata e posti nella mezzeria del canale stesso, come da planimetria allegata alla presente, per formarne parte integrante.

Tutte le unità in transito nei pressi dello specchio acqueo di cui al comma precedente dovranno navigare alla minima velocità utile per il governo in sicurezza e comunque non superiore a 5 nodi, al fine di non creare moto ondoso.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi dell'organizzatore della manifestazione per l'assistenza ai regatanti, alle unità destinate al servizio d'ordine e ai battelli adibiti al servizio pubblico di linea.

Articolo 3

Si fa obbligo all'Ente organizzatore di predisporre un servizio di assistenza a mezzo di almeno n°2 (due) imbarcazioni dislocate lungo il percorso delle regate, pronte ad intervenire in caso d'emergenza.

Articolo 4

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 di domenica 21 luglio 2019 (e comunque fino alla conclusione effettiva delle regate di cui al “rende noto”), i mezzi A.C.T.V., che necessitano di attraversare il campo di regata, dovranno sostare ai pontili per il tempo strettamente necessario al transito in sicurezza delle imbarcazioni a remi dei partecipanti alle regate, coordinandosi opportunamente con le unità di cui al precedente art. 3.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto;
- Incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www. guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

